



COMUNE DI TRINITAPOLI

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

Registro Generale n. 92

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 DEL 22-07-2026

Ufficio: ECOLOGIA-AMBIENTE

Oggetto:	Divieto di combustione di rifiuti e residui vegetali di origine agricola e obblighi di corretto smaltimento delle plastiche agricole
-----------------	---

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di luglio, il Sindaco di Feo Francesco

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale, con particolare frequenza nel periodo estivo, si registra il reiterarsi di episodi di combustione illecita di rifiuti plastici di origine agricola, quali teli per pacciamatura, manichette per irrigazione, film plastici e altri materiali sintetici;
- la combustione incontrollata delle plastiche agricole costituisce una delle principali fonti diffuse di emissione di diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici, con potenziale contaminazione dell'aria, dei suoli agricoli e della catena alimentare;
- la combustione di tali materiali determina l'immissione in atmosfera di sostanze altamente nocive per la salute pubblica e per l'ambiente, tra cui diossine e furani (PCDD/PCDF), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e polveri sottili (PM10 e PM2,5), con rischio cancerogeno per la popolazione;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale è tenuta a adottare ogni misura utile alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- si rende necessario procedere con urgenza a intervenire a tutela della qualità dell'aria, della salute pubblica e delle fasce più vulnerabili della popolazione, nonché per la prevenzione del rischio sanitario e la tutela dei terreni agricoli da contaminazione, prevenendo il ripetersi di tali condotte;

RITENUTO necessario adottare specifiche disposizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell'igiene urbana;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze in materia di sicurezza urbana, igiene, sanita e salubrità pubblica;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, la Parte IV in materia di gestione dei rifiuti, nonché gli artt. 192 (divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti), 198 (competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani) e 256-bis (combustione illecita di rifiuti);
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di abbruciamento di materiale vegetale agricolo e forestale;
- la L.R. Puglia 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25 maggio 2026, recante la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- l'art. 674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose) in relazione alle emissioni moleste e nocive prodotte dalle combustioni;

O R D I N A

- **il DIVIETO ASSOLUTO**, su tutto il territorio comunale, di combustione, in qualsiasi forma e luogo, di rifiuti di ogni genere, con particolare riferimento alle plastiche di origine agricola (teli per pacciamatura, manichette per irrigazione, film plastici, imballaggi, contenitori di prodotti fitosanitari, sia pericolosi sia non pericolosi, da gestire secondo la normativa vigente, e ogni altro materiale sintetico);
- **l'OBLIGO**, a carico dei produttori e detentori dei suddetti rifiuti, di provvedere al loro corretto conferimento e smaltimento presso i centri e i circuiti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti speciali e del regime di responsabilità del produttore;
- **che resta fermo** quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che consente esclusivamente il raggruppamento e l'abbruciamento, nel luogo di produzione, di piccoli cumuli di residui vegetali agricoli e forestali, nel limite massimo di tre metri steri per ettaro al giorno, con esclusione di qualsiasi rifiuto plastico o sintetico e fuori dai periodi di massimo rischio incendi dichiarati dalla Regione Puglia;
- **che, in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo estivo, fino al 31 ottobre 2026**, il Comune organizza un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti plastici di origine agricola presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR), esclusivamente nei limiti dell'autorizzazione dell'impianto e secondo le modalità operative stabilite dal gestore, con l'onere dello smaltimento a carico del produttore, da versare al momento del conferimento;
- **che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate** della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e dell'accertamento delle relative violazioni; gli organi di vigilanza provvedono altresì alla segnalazione all'Autorità giudiziaria delle fattispecie costituenti reato e all'eventuale sequestro dei rifiuti e delle aree nei casi previsti dalla legge.

D I S P O N E

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dei divieti e degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come segue:

- **in via penale**, ai sensi degli artt. 255, 256 e 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'art. 452-bis del Codice Penale (inquinamento ambientale) e dell'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;
- **in via amministrativa**, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. n. 152/2006, la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza non costituenti reato e punita con la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- che copia del presente atto sia trasmessa:
 - alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Comando Stazione Carabinieri;
 - ai Carabinieri Forestali;

- ad ARPA Puglia e alla ASL BAT - Dipartimento di Prevenzione, per quanto di rispettiva competenza.
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente per assicurarne la massima diffusione e conoscenza.
- Che gli uffici competenti curino ogni ulteriore adempimento conseguente all'esecuzione del presente provvedimento.

A V V E R T E

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Francesco di Feo

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
di Feo Francesco

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.